



Istituto Autonomo Case Popolari  
Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE  
**DELIBERAZIONE N. 18 ANNO 2016**

**OGGETTO:**

*TRAPANI – IACP – CHIARIMENTO INERENTE IL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ANTICIPAZIONE DEL T. F. R..*

L'anno duemilasedici, addì 2 del mese di Marzo in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell' Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.

Il Commissario ad Acta (Ignazio Gentile) Nominato con D.A. n.33/Gab. del 28/12/2015.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, il Dr. Pietro Savona Capo Settore Amm.vo.

Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dal Servizio I del Settore Amm.vo adotta la seguente deliberazione:

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

PREMESSO che;

- è in vigore, presso l'ente, il regolamento sulla disciplina dell'anticipazione del T.F.R. approvato con provvedimento commissariale n. 31 del 21 aprile 2015;
- detto regolamento, all'art. 5 – *Motivi che giustificano l'anticipazione, criteri di priorità e formazione della graduatoria*, alla lettera a) così dispone in merito alle spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture:

*a) spese sanitarie.....;*

*Le spese mediche devono essere straordinarie e necessarie e questa condizione deve essere accertata dalle strutture sanitarie pubbliche, con certificazione documentale su carta intestata e timbro, che ne attesti la veridicità.*

***Il lavoratore non deve aver già sostenuto in anticipo questa tipologia di spese, ne dovrà presentare preventivi o fatture di sorta.***

*Le spese sanitarie possono riguardare tanto il lavoratore quanto i familiari per i quali c'è l'obbligo dell'assistenza.*

*Ciascuna domanda viene definita con la massima urgenza e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione all'Ente. Le domande pervenute senza documentazione o con documentazione incompleta vengono definite entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.*

*In caso di ricaduta, il lavoratore ha titolo di richiedere nuovamente l'anticipazione nel limite della quota residua non usufruita nella prima richiesta.*

*Ove per qualsiasi motivo la consegna della documentazione non abbia avuto luogo nel termine prescritto, oppure entro 12 mesi dalla data dell'erogazione dell'anticipazione la terapia o l'intervento non siano stati eseguiti, l'interessato deve prontamente restituire la somma anticipatagli, al lordo dell'imposta già versata dall'Ente.*

*In ogni caso, l'Ente adotta, nel rispetto delle norme di legge, le modalità più opportune atte ad evitare il doppio pagamento dell'imposta da parte del lavoratore.*

ATTESO che:

- alcune segnalazioni hanno fatto notare che il secondo capoverso, dove si spiega che *“Il lavoratore non deve aver già sostenuto in anticipo questa tipologia di spese, ne dovrà presentare preventivi o fatture di sorta.”* non risulta del tutto chiaro e si presta ad interpretazioni varie e distorte da parte dell'istante;
- essendo comunque logicamente evidente che anche i beneficiari di tale fattispecie sono tenuti, come gli altri richiedenti, a rendicontarne la spesa sostenuta, sebbene successivamente;

RAVVISATA quindi la necessità di procedere alla modifica del testo del Regolamento in modo che risulti pienamente comprensibile;

Tutto ciò premesso:

VISTO il regolamento sulla disciplina dell'anticipazione del T.F.R.;

VISTA la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO il Decreto assessoriale n.33/Gab. del 28/12/2015 di nomina a Commissario ad acta del Sig. Ignazio Gentile;

### ***DELIBERA***

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono per riportate e trascritte per farne parte integrante:

**PROVVEDERE**, fermo restando tutto il resto, alla modifica della lett. a) dell'art. 5 del Regolamento sulla disciplina dell'anticipazione del TFR aggiungendo, dopo la locuzione *” Il lavoratore non deve aver già sostenuto in anticipo questa tipologia di spese, ne dovrà presentare preventivi o fatture di sorta”* la locuzione *“ fermo restando l'obbligo in capo ai richiedenti di rendicontarne la spesa effettivamente sostenuta (notule, spese di viaggio e di soggiorno, fatture e parcelle, il tutto attinente alla fattispecie) entro e non oltre il termine di dodici mesi dalla erogazione.”*

**STATUIRE** che il presente provvedimento venga pubblicato nelle forme di legge e rimanga visionabile permanentemente sul sito dell'Ente;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento ha carattere interpretativo e annullerà ogni altro in contrasto con esso;

**TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al competente Assessorato Regionale vigilante, al Collegio Sindacale e alle OO.SS.

IL SEGRETARIO  
(F.to Dr. Pietro SAVONA)

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(F.to Ignazio GENTILE)

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
F.to Pietro GIURLANDA